

La popolazione è invitata ad una riunione pubblica nella quale verrà illustrata la corretta applicazione dell'imposta e il corretto utilizzo del programma di calcolo che verrà messo a disposizione sul sito web del Comune ([www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it))



**COMUNE DI MOGGIO UDINESE**

Provincia di Udine

*medaglia d'oro al valore civile*

P.ZZA UFFICI, 1  
C.F. 8400 1550 304  
TEL. 0433 / 51177-51877-51888  
[www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it)

C.A.P. 33015  
P. I.V.A. 01 134 980 307  
FAX 0433 / 51371

[segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it](mailto:segreteria@com-moggio-udinese.regione.fvg.it)

## GUIDA ALL' IMU 2012



Venerdì 25 maggio 2012  
alle ore 20.00  
presso la Sala Consiliare della  
sede municipale

*Ideato e realizzato a cura dell'Area Economico Finanziaria/Fiscale  
e Tributi Locali - Commercio del Comune di Moggi Udinese  
Piazza Uffici, 1 - 33015 MOGGIO UDINESE*

# GUIDA ALL'IMU 2012

## Che cos'è l'IMU?

L'IMU è l'imposta municipale propria la cui istituzione è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Avvertenza: I contenuti della presente guida saranno aggiornati di tempo in tempo con le disposizioni che verranno emanate dal Governo centrale.

## Chi paga?

Devono pagare l'imposta:

- i proprietari degli immobili (case, negozi, capannoni industriali, aree fabbricabili ecc.);
- i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, enfiteusi, superficie, abitazione (si ricorda che ha diritto di abitazione sull'intera unità immobiliare il coniuge superstite che utilizza l'abitazione di famiglia ed il coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- i locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (c.d. leasing);
- i concessionari di aree demaniali.

Non devono pagare l'IMU gli inquilini.

## Quando si paga?

L'IMU complessivamente dovuta per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Moggio Udinese che non siano abitazioni principali si paga in due rate:

- la prima entro il **18 giugno 2012** (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto - pari al 50% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base del 0,76%;
- la seconda entro il **17 dicembre 2012** (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata applicando l'aliquota definitiva, attualmente fissata al 0,76%.

La legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012)

sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni.

**Per la sola abitazione principale e le relative pertinenze si può pagare in tre rate:**

- **la prima entro il 18 giugno 2012** (ordinariamente il termine è il 16 giugno) in acconto pari a 33,33% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;
- **la seconda entro il 17 settembre 2012** in acconto pari a 33,33% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base dello 0,40% e le detrazioni previste dalla legge;
- **la terza entro il 17 dicembre 2012** (ordinariamente il termine è il 16 dicembre) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate applicando l'aliquota definitiva, stabilita dal Comune, attualmente fissata al 0,35%.

Anche le detrazioni per l'abitazione principale vanno divise tra prima, seconda e terza rata.

**Resta in ogni caso possibile pagare in due rate secondo le indicazioni prima riportate.**

**Come si calcola l'importo**

Per calcolare la base imponibile dell'IMU si procede come di seguito riportato:

- a) **per i fabbricati iscritti al Catasto**, si moltiplica la rendita risultante agli atti al 1° gennaio dell'anno in corso (aumentata del 5% a seguito della rivalutazione applicata nel 1997) per i seguenti coefficienti:
- **160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.**

Esempio: fabbricato A/2, rendita 455,00, valore imponibile =  $(455,00 + 5\%) \times 160 = \text{€ } 76.440,00$ .

- **140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.**

Esempio: fabbricato C/3, rendita € 650,00, valore imponibile =  $(\text{€ } 650,00 + 5\%) \times 140 = \text{€ } 95.550,00$ .

- **80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.**

Esempio: fabbricato A/10, rendita € 1.400,00, valore imponibile =

$(€ 1.400,00 + 5\%) \times 80 = € 117.600,00.$

- **60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;** tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Esempio: fabbricato D/2, rendita € 11.000,00, valore imponibile anno 2012 =  $(€ 10.000,00 + 5\%) \times 60 = € 693.000,00.$  Valore imponibile anno 2013 =  $(€ 11.000,00 + 5\%) \times 65 = € 750.750,00.$

- **55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.**

Esempio: fabbricato C/1, rendita € 480,00, valore imponibile =  $(€ 480,00 + 5\%) \times 55 = € 27.720,00.$

- b) **per le aree fabbricabili,** il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma della legislazione vigente, la base imponibile è data dal valore venale dell'area ad inizio lavoro senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori stessi ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.

Con delibera G.C. n. 32 dd. 13.03.2012, in visione sul sito del Comune di Moggio Udinese ([www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it)), sono stati fissati i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

**La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le seguenti fattispecie:**

- **per i fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (per l'IMU, diversamente dall'ICI, si parte dalla rendita catastale effettivamente attribuita all'immobile);
- **per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,** limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione IMU. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente anch'essa da allegare alla dichiarazione IMU.

Determinata **la base imponibile** l'imposta si calcola applicando alla stessa **l'aliquota prevista per il tipo di immobile**.

L'imposta complessiva va quindi frazionata proporzionalmente alla quota ed ai mesi di effettivo possesso nell'anno ( si considera mese intero il possesso per almeno 15 giorni).

Per le abitazioni principali, le assimilate all'abitazione principale e quelle previste per legge è riconosciuta una **detrazione d'imposta ordinaria pari ad € 200,00**.

**La detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni**, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400 (massimo 8 figli).

**L'IMU si calcola come segue:**

<b>IMPOSTA DOVUTA</b>	=	<b>BASE IMPONIBILE</b>	X	<b>MESI DI POSSESSO/12</b>	X	<b>PERCENTUALE DI POSSESSO/100</b>	X	<b>ALIQUOTA /100</b>
-----------------------	---	------------------------	---	----------------------------	---	------------------------------------	---	----------------------

Se il possesso riguarda l'abitazione principale, occorre determinare per ciascun periodo anche la quota di detrazione spettante, che si può calcolare come segue:

<b>DETRAZIONE SPETTANTE</b>	=	<b>(DETRAZIONE + MAGGIORAZIONE FIGLI)</b>	/	<b>NUMERO CONTITOLARI CHE UTILIZZANO L'ABITAZIONE</b>	X	<b>MESI DI UTILIZZO /12</b>
-----------------------------	---	---	---	---	---	-----------------------------

Alcuni esempi di calcolo dell'imposta utilizzando le aliquote di base.

***Unico proprietario di abitazione e pertinenza, senza figli***

Rendita catastale dell'alloggio: € 450,00  
 Base Imponibile: (€ 450,00 + 5%) x 160 = € 75.600,00  
 Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)  
 Percentuale di possesso: 100/100 (100%)  
 Aliquota base: 0,40/100 (0,40%)  
 Imposta annua: € 75.600,00 x 12/12 x 100/100 x 0,40/100 = € 302,40

Rendita catastale della pertinenza: € 150,00  
 Base Imponibile:( € 150,00 + 5%) x 160 = € 25.200,00  
 Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)  
 Percentuale di possesso: 100/100 (100%)  
 Aliquota base: 0,40/100 (0,40%)

Imposta annua: € 25.200,00 x 12/12 x 100/100 x 0,40/100 = € 100,80

Detrazione ordinaria annua: € 200,00 / 1 x 12/12 = € 200,00

Il totale dovuto sarà pari a: (€ 302,40 + € 100,80) - € 200,00 = € 203,20

**Coniugi comproprietari al 50% di abitazione e pertinenza, con 2 figli residenti di età inferiore a 26 anni**

Per ciascun contitolare l'imposta si calcola come segue:

Rendita catastale dell'alloggio: € 450,00

Base Imponibile: (€ 450,00 + 5%) x 160 = € 75.600,00

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 50/100 (50%)

Aliquota base: 0,40/100 (0,40%)

Imposta annua: € 75.600,00 x 12/12 x 50/100 x 0,40/100 = € 151,20

Rendita catastale della pertinenza: € 150,00

Imponibile: (€ 150,00 + 5%) x 160 = € 25.200,00

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 50/100 (50%)

Aliquota base: 0,40/100 (0,40%)

Imposta annua: € 25.200,00 x 12/12 x 50/100 x 0,40/100 = € 50,40

Detrazione ordinaria annua: (€ 200,00 + € 100,00) / 2 x 12/12 = € 150,00

Il totale dovuto da ciascun contitolare sarà pari a: (€ 151,20 + € 50,40) - € 150,00 = € 51,60

**Unico proprietario di un laboratorio artigianale categoria C/3**

Rendita catastale del laboratorio: € 650,00

Base Imponibile: (€ 650,00 + 5%) x 140 = € 95.550,00

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)

Percentuale di possesso: 100/100 (100%)

Aliquota base: 0,76/100 (0,76%) - di cui QUOTA STATO: 0,38/100 (0,38%)

Imposta annua a favore dello STATO:

€ 95.550,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = € 363,09

Imposta annua a favore del Comune:

€ 95.550,00 x 12/12 x 100/100 x 0,38/100 = € 363,09

Il totale dovuto sarà pari a: € 363,09 + € 363,09 = € 726,18

**Unico proprietario di un ufficio categoria A/10**

Rendita catastale del laboratorio: € 500,00

Base Imponibile: (€ 500,00 + 5%) x 80 = € 42.000,00

Mesi di possesso: 12/12 (anno intero)  
Percentuale di possesso: 100/100 (100%)  
Aliquota base: 0,76/100 (0,76%) - Di cui QUOTA STATO: 0,38/100 (0,38%)

Imposta annua a favore dello STATO:  
 $42.000,00 \times 12/12 \times 100/100 \times 0,38/100 = \text{€ } 159,60$   
Imposta annua a favore del Comune:  
 $42.000,00 \times 12/12 \times 100/100 \times 0,38/100 = \text{€ } 159,60$

Il totale dovuto sarà pari a: € 159,60 + € 159,60 = € 319,20

### **Come pagare**

Tra le novità introdotte dall'IMU vi è l'istituzione di una quota d'imposta a favore dello Stato calcolata con aliquota del 0,38 per cento.

La quota statale grava su tutti gli immobili ad eccezione di quelli qualificati come abitazione principale e relative pertinenze e di quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e Ater.

Per le pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente alla quota d'imposta dovuta al Comune.

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune e della quota riservata allo Stato deve avvenire, obbligatoriamente, avvalendosi del modello F24 utilizzando gli specifici codici tributo.

Il versamento dell'imposta può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali siti nel territorio dello Stato.

**Il versamento dell'imposta con il modello F24 non prevede l'applicazione di commissioni.**

**Non si fa luogo ad alcun versamento se l'importo complessivamente dovuto da un singolo soggetto passivo per l'anno di riferimento è uguale o inferiore ad € 5,00.**

Il 12 aprile 2012 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il nuovo modello F24 ed istituiti i seguenti nuovi codici tributo per il versamento dell'IMU:

<b>QUOTA COMUNE</b>	3912	IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 - COMUNE
	3916	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE
	3918	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - COMUNE
<b>QUOTA DELLO STATO</b>	3917	IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO
	3919	IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO

In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

- nello spazio "codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri. Il codice catastale del Comune di Moggio Udinese è: **F266**.
- nello spazio "Ravv" barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;
- nello spazio "Immob. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;
- nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;
- nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili (massimo tre cifre);
- lo spazio "rateazione" non deve essere compilato;
- nello spazio "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nello spazio "importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita
- casella in basso a sinistra.

**Attenzione:**

Le particolari casistiche stabilite dalla legge sull'Imposta Municipale Propria (IMU) non consentono di elaborare gli avvisi di pagamento.

Il Comune, tuttavia, nell'ottica di agevolare e/o collaborare con i contribuenti, provvederà ad inviare un'informativa con gli immobili in possesso al 31.12.2011.



Al ricevimento dell'informativa il cittadino deve controllare che gli immobili siano corretti ed in caso di inesattezze segnalarle tempestivamente all'Ufficio tributi.

Il mancato ricevimento dell'informativa o l'errata indicazione del dovuto, contenuta nella stessa, non esime il contribuente da ogni responsabilità per qualsiasi difetto di pagamento.

In caso di comproprietà o contitolarità vanno effettuati tanti versamenti quanti sono i proprietari o contitolari, ciascuno dei quali versa la propria quota.

### **Aliquote per determinare l'acconto per l'anno 2012**

Per determinare l'acconto si deve fare riferimento obbligatoriamente alle aliquote di base stabilite dalla legge che sono le seguenti:

- 0,76% aliquota ordinaria
- 0,40% aliquota ridotta

Pertanto **in acconto** non si applicano le aliquote stabilite dal Comune di Moggio Udinese con deliberazione consiliare n. 12 dd. 13.04.2012.

**A saldo si verserà l'imposta dovuta per l'intero anno secondo le aliquote e le detrazioni definitive e con conguaglio sulla prima rata.**

Questo perché la legge prevede che sia il Comune (entro il 30 settembre 2012) sia lo Stato (entro il 10 dicembre 2012) possono intervenire e modificare le aliquote e le detrazioni.

### **Abitazione principale e assimilazioni**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare **dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

**Per pertinenze dell'abitazione principale** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (autorimesse, rimesse, ecc.) e C/7 (tettoie) **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Il Comune di Moggio Udinese considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da

anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non sia locata.

Per l'abitazione principale è prevista una detrazione complessiva di € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

La detrazione è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00.

Le detrazioni previste dalla legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni, non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

La detrazione per l'abitazione principale e la maggiorazione della detrazione per i figli sono rapportate al periodo dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative.

Ad esempio in caso di acquisto o vendita in corso d'anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di effettivo possesso.

Il possesso per almeno 15 giorni viene considerato come un mese intero.

Ad es. in caso di nascita di un figlio nel corso dell'anno la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi intercorrenti dalla data della nascita al 31 dicembre. Anche in questo caso vale la regola che il mese si calcola per intero se il requisito di agevolazione si realizza per almeno 15 giorni.

Quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

### **Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i terreni agricoli nonché i fabbricati

rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

### La dichiarazione

I contribuenti devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando un modello che verrà approvato con decreto ministeriale.

Lo stesso decreto individuerà i casi in cui vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2012.

### Dove e come

Per ogni adempimento inerente l'Imposta Municipale Propria (IMU) i contribuenti potranno rivolgersi presso l'ufficio Tributi, Piazza Uffici, n. 1, che dal 23 maggio 2012 e sino al 18 giugno 2012 osserverà i seguenti orari:

LUNEDI'	DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00	DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00	
MARTEDI'	DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00	DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00	
MERCOLEDI'	DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00	DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00	
GIOVEDI'	DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00	DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00	* pomeriggio su appuntamento
VENERDI'	DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 13,00	DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 18,00	* pomeriggio su appuntamento
SABATO	DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00		* mattina su appuntamento

Nelle giornate di giovedì e venerdì pomeriggio e sabato mattina si riceve su appuntamento telefonando al numero 0433 51177 int. 1 Ufficio Segreteria.

Si potranno utilizzare anche i seguenti strumenti:

- fax al numero 0433-51371;
- e-mail all'indirizzo [tributi@com-moggio-udinese.regione.fvg.it](mailto:tributi@com-moggio-udinese.regione.fvg.it);
- applicativo che verrà pubblicato sul sito WEB del Comune di Moggio Udinese, all'URL [www.comune.moggioudinese.ud.it](http://www.comune.moggioudinese.ud.it), che consentirà il calcolo dell'IMU dovuta e la stampa del modello F24 per il pagamento. Sul sito stesso sono altresì reperibili

altre informazioni necessarie per determinare l'imposta e/o verificare le varie ipotesi di detrazione/esenzione.

#### **Come fare se**

##### **L'informativa è inesatta o non è stata ricevuta**

Tutte le informazioni relative all'imposta, al contenuto dell'informativa o al mancato invio di quest'ultima possono essere richieste al numero 0433-51177 int. 5.

Le inesattezze riscontrate vanno tempestivamente segnalate allo stesso Ufficio Tributi per consentire l'aggiornamento dei dati.

##### **Avete acquistato o venduto l'immobile nel corso del 2012**

È necessario pagare la quota relativa ai mesi per i quali si è stati proprietari. In caso di acquisto e vendita nello stesso anno (ad esempio vendita una casa e comprata un'altra), bisogna pagare l'IMU sia per la vecchia casa (per i mesi di possesso) che per la nuova casa (per i mesi di possesso).

Occorre poi presentare la dichiarazione entro il 30.09.2012 oppure entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che verrà approvato con decreto ministeriale.

##### **Il proprietario è deceduto**

Per il periodo precedente alla data del decesso, il pagamento effettuato con mod. F24 va intestato al deceduto; per il periodo successivo alla data del decesso, il pagamento va intestato all'usufruttuario oppure a tutti gli eredi, ciascuno per la propria quota di possesso.

#### **INFORMAZIONI IMU**

COMUNE DI MOGGIO UDINESE

PIAZZA UFFICI N. 1

33015 MOGGIO UDINESE

TEL. 0433 51177 INT. 5 Ufficio Tributi

FAX 0433 51371

@mail: [tributi@com-moggio-udinese.regione.fvg.it](mailto:tributi@com-moggio-udinese.regione.fvg.it)

# *Notes*



